



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Roma,

All' AGEA – Coordinamento
Via Salandra, 81
00185 - Roma
Att. dott. Salvatore Carfi

Oggetto: *Richiesta di chiarimenti Eco-schema 5 – seguito corrispondenza pregressa e riunione tecnica del 14 aprile u.s.*

Si fa riferimento alla riunione tecnica del 14 aprile 2025 e alla richiesta di ulteriori chiarimenti di cui alla nota prot. 37593 del 9 maggio 2025.

1. Eco-schema 5, livello 1

I limiti dimensionali stabiliti dall'art. 21 del DM 660087 del 23 dicembre 2023, così come modificato dal DM 289235 del 28 giugno 2024, interessano esclusivamente il livello 2 dell'eco-schema 5, sia per le colture arboree che per le superfici a seminativo, essendo infatti richiamati al comma 4 (a) per le superfici con colture arboree, e al comma 6 (c) per le superfici a seminativo. Pertanto, **si conferma che tali limiti dimensionali non si applicano al livello 1 dell'eco-schema 5, relativo alla destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo.**

In aggiunta, nel caso in cui il 4% dei terreni destinati all'adempimento dell'impegno sia composto contemporaneamente di superfici ordinarie, ZVN e Natura 2000, si concorda con la prioritizzazione dei pagamenti relativi alle aree a maggior intensità contributiva (ZVN e/o Natura 2000) al fine di garantire una condizione più favorevole per l'agricoltore.

2. Eco-schema 5, livello 2

Si conferma la correttezza dell'impostazione proposta, relativamente al controllo dell'ammissibilità delle superfici oggetto di domanda per l'Eco-schema 5 livello 2, che può essere eseguito in modo meno oneroso e più rapido, mediante la verifica dell'appartenenza dell'appezzamento in questione al novero dei seminativi o delle colture permanenti, da ciascuno dei quali, com'è noto, sono esclusi preventivamente gli elementi caratteristici del paesaggio, in luogo del controllo del vincolo tecnico della larghezza minima dei 20 m.

Resta fermo il controllo sull'estensione superficiale minima di 2.500 mq e la verifica del mantenimento della copertura dedicata con piante di interesse apistico sul 70% della SOI, per le colture permanenti e sul 100 % della SOI, per i seminativi.

Il Capo Dipartimento
(Giuseppe Blasi)